



Comune di Limana

Provincia di Belluno

Via Roma, 90 – 32020 Limana

☎ 0437/966111 PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net

P.I. 00086680253 COD. UNIVOCO: UF9CWD

Limana, 26 maggio 2026

AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023, FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR TECNICI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE DELLA ROTATORIA DI LA CAL.

Il Comune di Limana, con sede in Via Roma, n.90 – 32020 Limana,

CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO

rende nota l'intenzione di procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la manutenzione ed interventi di sistemazione a verde, a propria cura e spese, relativi alla rotatoria sita sulla SP n.1 della Sinistra Piave (km 11+500) in località LA CAL, secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- dall'art. 43 della Legge n. 449/1997;
- all'art. 119 del D. Lgs. 267/2000;
- dal D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO, IN ALCUN MODO NON VINCOLANTE PER L'AMMINISTRAZIONE, È DA INTENDERSI FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI OPERATORI POTENZIALMENTE INTERESSATI

1) PREMESSA

Ai fini del presente avviso si intende:

- per Sponsee il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, ovvero il Comune di Limana;
- per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee) la quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio,

[Digitare qui]



Comune di Limana

Provincia di Belluno

Via Roma, 90 – 32020 Limana

☎ 0437/966111 PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net

P.I. 00086680253 COD. UNIVOCO: UF9CWD

l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;

- per "sponsorizzazione tecnica": la sponsorizzazione in cui la prestazione resa da un soggetto (Sponsor) in favore dell'amministrazione comunale (Sponsee) è costituita dalla realizzazione di lavori e/o dalla prestazione di servizi o forniture.

2) CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Sul territorio comunale insiste una rotatoria come di seguito identificata:

loc. La Cal - aiuola centrale della rotatoria - alla prog.va km 11+500 lungo la S.P.1 "Sinistra Piave", diametro rotatoria circa 18 ml. (sono escluse le aiuole sparti traffico di forma triangolare con pavimentazione in pietra).

Il presente avviso pubblico è pertanto finalizzato alla individuazione di Sponsor tecnici interessati alla manutenzione, a propria cura e spese, di interventi di sistemazione a verde della rotatoria spartitraffico sopra descritta come da programma di manutenzione allegato **(All. A)**

3) OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Ai soggetti selezionati come Sponsor tecnici compete la realizzazione, a propria cura e spese, delle prestazioni di cui al precedente Art. 2), per le quali dovranno procedere all'acquisizione di tutti i necessari nulla osta, permessi, autorizzazioni.

Gli Sponsor sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di sponsorizzazione nonché a garanzia degli eventuali danni causati a persone o cose durante l'esecuzione degli interventi e sono altresì tenuti al rispetto della normativa della sicurezza sul lavoro del personale e dei collaboratori, sollevando il Comune di Limana da ogni responsabilità in merito.

Il Comune di Limana resta estraneo al rapporto intercorrente tra gli Sponsor e gli eventuali esecutori materiali della realizzazione degli interventi, che devono comunque essere in possesso dei requisiti di carattere generale, necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della qualificazione richiesta nel successivo Art. 5).

La sponsorizzazione dell'area non modifica la natura intrinseca della stessa ed è soggetta alle norme del Codice della Strada e alle vigenti norme urbanistiche e/o edilizie comunali; conseguentemente, gli Sponsor non potranno reclamare alcun diritto esclusivo sull'area stessa. I beni/manufatti/aree verdi oggetto di sponsorizzazione rimarranno in proprietà di Veneto Strade.

4) OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Ai soggetti individuati come Sponsor il Comune di Limana, in qualità di Sponsee, garantisce:

- ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il logo/marchio/ragione sociale tramite sito oggetto del presente avviso;
- possibilità di installare, a cura e spese dello Sponsor sull'area oggetto dell'iniziativa di cui al presente avviso pubblico, mezzi pubblicitari (cartello fissato al suolo e di dimensioni non



Comune di Limana

Provincia di Belluno

Via Roma, 90 – 32020 Limana

☎ 0437/966111 PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net

P.I. 00086680253 COD. UNIVOCO: UF9CWD

superiori a 40 cm per lato) sul quali poter promuovere il logo/marchio/ragione sociale indicato dallo Sponsor stesso per la durata del contratto di sponsorizzazione. Detti mezzi pubblicitari, di dimensione, numero e collocazione indicati nel progetto di collocazione, di cui al successivo Art. 5), dovranno comunque possedere le caratteristiche previste all'art. 23 comma 7bis del Codice della Strada.

5) MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Le proposte di sponsorizzazione devono essere presentate compilando l'apposito modulo allegato al presente avviso (All. B e All C), quale parte integrante e sostanziale, e devono comunque contenere, tra gli altri, i seguenti elementi obbligatori:

- dati del soggetto proponente (sede legale ed operativa, domicilio fiscale, C.F., P.IVA, nome e cognome del legale rappresentante, recapiti telefonici e pec);
- conoscenza ed integrale accettazione delle clausole e condizioni contenute nel presente avviso;
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 (cause di esclusione automatica), all'art. 95 del D.Lgs 36/2023 (cause di esclusione non automatica) e - in caso di raggruppamento - all'art. 97 del D.Lgs 36/2023 (cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti);
- in caso di esecuzione diretta degli interventi oggetto del presente avviso di sponsorizzazione: dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa da dimostrarsi tramite abilitazione alla cura e manutenzione del paesaggio, compreso parchi e giardini (codice ATECO 81.30.00), riproduzione delle piante (codice ATECO 01.30.00), imprenditore agricolo (codice ATECO 01.50.00), fiorerie (codice ATECO 47.76.10) e altre abilitazioni compatibili con la manutenzione del verde;
- in caso di sponsorizzazione tecnica con l'utilizzo di imprese terze: dichiarazione da parte delle imprese terze di possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico, da dimostrarsi tramite iscrizione presso la Camera di commercio o attività libero professionale.

Le proposte di sponsorizzazione devono altresì essere corredate da un progetto dell'intervento, che dovrà contenere:

- breve relazione tecnico-descrittiva;
- programma annuale degli interventi di manutenzione;
- progetto di realizzazione delle aree completo di abaco dei materiali impiegati e delle essenze previste (le piantumazioni non dovranno ostacolare la visibilità in corrispondenza dell'intersezione e comunque dovranno rispettare una altezza massima pari a ml. 1,50);
- cronoprogramma esecutivo dei lavori;
- quadro economico con dettaglio delle singole voci di spesa;
- durata della proposta per il contratto di sponsorizzazione (fino ad un massimo di 5 anni), decorrente dalla relativa stipulazione;
- bozzetto del cartello pubblicitario a colori fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato, l'altezza massima del bordo superiore del cartello rispetto al terreno non potrà essere superiore a 75 cm e la posizione del cartello dovrà comunque garantire una distanza minima dalla superficie destinata alla circolazione non inferiore a 2,00 ml.

Si precisa che la rotatoria non è servita da un impianto di irrigazione o impianto elettrico.

La proposta di sponsorizzazione composta dagli elementi elencati nell'All. A, devono essere



Comune di Limana

Provincia di Belluno

Via Roma, 90 – 32020 Limana

☎ 0437/966111 PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net

P.I. 00086680253 COD. UNIVOCO: UF9CWD

sottoscritte dal soggetto proponente e devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di validità o firmate digitalmente.

Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione sopra indicata, devono essere presentate **entro le ore 18:00 del giorno 25/06/2025** mediante trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo:

limana.bl@cert.ip-veneto.net

specificando nell'oggetto: *“Comune di Limana – Area Tecnica – Lavori Pubblici - Domanda di partecipazione per sponsorizzazione tecnica rotatoria in loc. La Cal”*.

Si fa presente che la Società Veneto Strade S.p.A. ha impartito le seguenti prescrizioni:

- l'esecuzione dei lavori oggetto di richiesta non dovrà generare apporti di materiali né riversamenti di acque sulla Strada Provinciale SP1;
- la manutenzione delle opere in verde ed altre opere di abbellimento, ad esclusione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale) farà carico dello sponsor;
- gli interventi di manutenzione del verde di che trattasi dovranno essere preventivamente concordati con l'Assistente di Zona di Veneto Strade S.p.A.;
- le piantumazioni dovranno essere di altezza non superiore a ml 1,50 e non dovranno ostacolare la visibilità in corrispondenza dell'intersezione;
- nel rispetto dell'art. 23 comma 7bis del Codice della Strada è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato;
- il cartello non dovrà essere di tipo rifrangente e non dovrà ostacolare la visibilità in corrispondenza dell'intersezione;
- l'altezza massima del bordo superiore del cartello rispetto al terreno non potrà essere superiore a cm 75 e la posizione del cartello dovrà comunque garantire una distanza minima dalla superficie destinata alla circolazione non inferiore a 2,00 ml;
- sia verificata ed accertata la sicurezza statica dell'impianto di sostegno del cartello in argomento;
- il cartello dovrà essere rimosso a cura e spese del richiedente su semplice richiesta motivata della Società Veneto Strade S.p.A. o del Comune di Limana;
- nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Veneto Strade S.p.A., gestore della strada sopraccitata, per futuri danni alle opere dovute ai servizi di pulizia del piano viabile durante la stagione invernale;
- dovranno essere ripristinate la segnaletica orizzontale e verticale nonché le opere stradali preesistenti (cordonate, banchine, scarpate, griglie, caditoie, scarichi, ecc.) eventualmente rimosse o danneggiate nel corso dei lavori di manutenzione;
- il cantiere dovrà essere condotto, segnalato e protetto ai sensi della vigente normativa di Legge;
- non dovrà in alcun modo essere intaccata la carreggiata stradale;
- l'intervento sulla Strada Provinciale SP1 dovrà essere eseguito in modo tale da garantire la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza;
- il personale di Veneto Strade S.p.A. avrà sempre libero accesso sul luogo dei lavori sia per controllare l'osservanza delle presenti condizioni sia per dare eventuali ulteriori disposizioni o indicazioni che si rendessero opportune e necessarie in corso esecutivo, che lo sponsor dovrà eseguire, senza che queste alterino le caratteristiche essenziali delle opere, nell'interesse della pertinenza stradale e della funzionalità delle opere stesse;
- l'inizio dei lavori dovrà essere segnalato con congruo anticipo all'Assistente di Zona di Veneto Strade S.p.A., almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi.



Comune di Limana

Provincia di Belluno

Via Roma, 90 – 32020 Limana

☎ 0437/966111 PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net

P.I. 00086680253 COD. UNIVOCO: UF9CWD

6) CRITERI DI SCELTA DELLO SPONSOR

Le proposte pervenute entro il termine indicato nel precedente Art. 5), saranno valutate dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Prima verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata, le proposte di sponsorizzazione saranno valutate, in termini generali, tenendo conto, oltre che delle condizioni previste dall'art. 119 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 43 L. 449/1997, delle qualità dello Sponsor in termini di fiducia e di immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell'iniziativa, del relativo valore economico e della coerenza con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione.

Nel caso in cui pervengano più proposte, le medesime verranno valutate da una apposita commissione, sulla base dei seguenti criteri:

1. progetto di manutenzione interventi – punti max 35;
2. valore economico della proposta – punti max 35;
3. durata del periodo di sponsorizzazione – punti max 30.

L'Amministrazione Comunale, in qualità di Sponsee, si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e informazioni integrative nonché, sulla base delle proprie esigenze, eventuali modifiche tecniche alla proposta di sponsorizzazione presentata.

In ogni caso, le proposte non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsee ai fini della formalizzazione dell'accordo. In particolare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazione qualora:

- ravvisi un conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
- ravvisi, nel messaggio posto sul pannello di sponsorizzazione, una propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa ovvero una pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo;
- ravvisi, nel messaggio posto sul pannello di sponsorizzazione, espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

7) CONCLUSIONE E DURATA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale, in qualità di Sponsee, e lo Sponsor individuato sarà disciplinato da apposito contratto di sponsorizzazione, redatto in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

La stipula del contratto è subordinata alla verifica, in capo allo Sponsor ed agli eventuali esecutori materiali da quest'ultimo individuati, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 66, 94, 95, 97 e 100 D.Lgs. 36/2023 e della qualificazione degli operatori economici, come previsto dall'art. 134 co. 4 D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di sponsorizzazione avrà una durata massima di 5 (cinque) anni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo e con possibilità di proroga da concordarsi tra le parti.

Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, oltre che il pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

A fini fiscali trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- La prestazione/fornitura resa dallo sponsor è imponibile I.V.A. se lo stesso è soggetto I.V.A., ed in tal caso verrà da parte dello sponsor emessa fattura nei confronti dello Sponsee con applicazione dell'aliquota prevista dal D.P.R. 633/1972. Nel caso in cui lo Sponsor non sia



Comune di Limana

Provincia di Belluno

Via Roma, 90 – 32020 Limana

☎ 0437/966111 PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net

P.I. 00086680253 COD. UNIVOCO: UF9CWD

soggetto IVA lo stesso emetterà nota di addebito fuori campo I.V.A.

- Nel caso in cui il corrispettivo della sponsorizzazione consista in beni, servizi o lavori forniti dallo Sponsor (cd. operazioni permutative), si applica l'obbligo di doppia fatturazione: lo Sponsor emette fattura nei confronti dell'Amministrazione per il valore del bene, servizio o lavoro, soggetto ad IVA; l'Amministrazione emette a sua volta fattura allo Sponsor di pari importo e con la medesima aliquota IVA, a fronte della prestazione pubblicitaria o promozionale ricevuta.

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali saranno trattati da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli artt. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente contratto, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Limana è disponibile scrivendo a b.maddalozzo@gmail.com

9) INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Limana, sezione "Bandi e Avvisi Pubblici – Avvisi Pubblici".

Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Samantha Baruffolo (tel. 0437/966117 – e-mail lavoripubblici@comune.limana.bl.it). Il referente per eventuali informazioni è il geom. Mauro Da Rold (tel. 0437/966146).

Allegati:

- **Allegato A** – Programma di manutenzione aree verdi;
- **Allegato B** – Domanda di partecipazione;
- **Allegato C** – Dichiarazione Operatori Economici.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Samantha BARUFFOLO



SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.